

TI_GERICHTE 60.2006.15 vom 18. Oktober 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-10-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2006.15

FR: TI_GERICHTE 60.2006.15 du 18 octobre 2006

IT: TI_GERICHTE 60.2006.15 del 18 ottobre 2006

Regeste

ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. cernita dei documenti. principio della proporzionalità. esposto dei fatti.

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. In concreto, la legittimazione delle ricorrenti è certamente data per il fatto che le stesse risultano essere titolari delle relazioni bancarie presso _____ AG di _____. Secondo l'art. 9a lit. a OAIMP, infatti, è considerato personalmente e direttamente toccato ai sensi dell'art. 80h AIMP, in caso di richiesta d'informazioni su un conto, il titolare dello stesso (cfr., al proposito, DTF 123 II 153, consid. 2b, ivi compresa la citata giurisprudenza).

E. 2

Preliminarmente è inoltre utile precisare che il presente gravame pertiene unicamente la documentazione acquisita a _____, presso la _____ AG. Non riguarda invece la documentazione acquisita presso la _____ AG di _____, in quanto rispetto alla medesima le qui ricorrenti non sono legittimate a ricorrere.

E. 3

Le ricorrenti censurano la violazione della procedura di cernita dei documenti, così come precisata dal Tribunale federale nella sentenza pubblicata in DTF 130 II 14. In particolare rimproverano al sostituto procuratore pubblico di non avere eseguito la cernita alla presenza dei detentori dei documenti, di non avere fissato loro un termine per far valere eventuali argomenti avversi alla trasmissione dei medesimi, nonché di non aver emesso una decisione motivata.

E. 4

L'argomento giuridico sollevato dalle ricorrenti non tiene conto dello svolgimento dei fatti, e per questo è invocato a torto. Come emerge dagli atti, la decisione impugnata è datata 12.12.2005. Le ricorrenti si sono notificate al Ministero pubblico la prima volta con scritto datato 12.12.2005, inviato per fax e per raccomandata: il fax di tre pagine (doc. 5, inc. Rog. _____) è pervenuto al Ministero pubblico il 12.12.2005 alle ore 18.02; la raccomandata è pervenuta il 14.12.2005. Di modo che la decisione è precedente la notifica. In simili circostanze temporali il rimprovero di non aver operato la cernita alla presenza di rappresentanti delle ricorrenti e di non aver fissato loro un termine per presentare osservazioni è chiaramente infondato. La medesima conclusione vale riguardo al

rimprovero di non aver atteso che le titolari dei conti avessero il tempo di reagire e di notificarsi. Caso mai vale il contrario, ovvero che le titolari dei conti hanno tardato a intervenire ed a notificarsi. A questo proposito, la sentenza citata dalle ricorrenti indica chiaramente che “ (...) la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, à peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité d’exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs (...) Sous l’angle de la bonne foi, il n’est pas admissible que le détenteur de documents saisis laisse l’autorité d’exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après coup la méconnaissance du principe de la proportionnalité ” (DTF 130 II 14, consid. 4.3).

E. 5

Le ricorrenti censurano l’assenza di cernita e la violazione dell’obbligo di motivazione riguardo alla rilevanza dei documenti trasmessi.

E. 6

In merito all’obbligo di motivazione, la decisione di chiusura fa riferimento ad una giurisprudenza in parte superata. Nondimeno nel paragrafo precedente, la citata decisione contiene una motivazione, indicando che “ quanto raccolto non è manifestamente estraneo alla rogatoria ed appare utile all’autorità rogante, in quanto permette di verificare la correttezza dell’ipotesi accusatoria, analizzando gli scambi di denaro tra le società coinvolte e l’identità delle persone che si celano dietro tali società ” (decisione di chiusura 12.12.2005, p. 2). Pur contenuta, si tratta di una motivazione che chiarisce, con riferimento alla richiesta rogatoria, l’utilità della documentazione di cui la decisione finale dispone la trasmissione all’autorità estera.

E. 7

Riguardo alla censura relativa alla mancata cernita dei documenti, ricordato che le ricorrenti non si sono manifestate tempestivamente presso il Ministero pubblico (ciò che ha comportato una semplificazione della procedura e della motivazione), occorre anche considerare che la richiesta di assistenza era particolarmente mirata e contenuta, in quanto tesa unicamente all’acquisizione dei documenti di apertura e degli estratti di un quadrimestre di alcune relazioni bancarie specificate nella stessa, la cui connessione con i fatti oggetto dell’inchiesta era peraltro chiaramente indicata nella rogatoria. A fronte di una richiesta di documenti contenuta riguardo a relazioni bancarie direttamente connesse con i fatti inchiestati, non è dato un margine di cernita particolare. Detto altrimenti, una cernita (in particolare in assenza dei titolari delle relazioni) non si rendeva necessaria.

E. 8

Le ricorrenti censurano la violazione del principio della proporzionalità, adducendo che la documentazione oggetto della decisione impugnata sarebbe inutile, in quanto riferita ad operazioni finanziarie che sarebbero già note all’autorità rogante, in quanto il loro comportamento sarebbe del tutto usuale in ambito commerciale, per cui non avrebbero avuto alcun ruolo nelle asserite violazioni di natura penale oggetto del procedimento estero.

E. 9

Nell’evasione delle richieste d’assistenza, l’autorità rogata deve rispettare il principio della proporzionalità, sancito dall’art. 63 AIMP. In virtù di questo principio, di regola, l’autorità rogata opera quanto necessario ed utile per raggiungere lo scopo perseguito dalla rogatoria.

Di principio lo Stato richiesto, per un verso si limita a verificare l'esistenza di un nesso oggettivo tra la misura richiesta mediante l'assistenza ed il procedimento penale estero, e per l'altro verso non deve eccedere rispetto a quanto richiesto dall'autorità rogante (DTF 121 II 243), pena la violazione del principio dell' "Uebermassverbot" (R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. ed., Berna 2004, n. 476). La domanda d'assistenza di un'autorità estera va interpretata secondo il senso che ragionevolmente le si può dare.

E. 10

Nel presente caso, si è anzitutto in presenza di una domanda di assistenza precisa e mirata, oltre che delimitata nelle proprie richieste. Inoltre l'autorità rogata ha semplicemente dato seguito alle richieste di assistenza, senza in nessun modo interpretarle in modo estensivo. Infine, è pacifica l'esistenza di un nesso oggettivo tra l'inchiesta estera e quanto richiesto in rogatoria. Ciò emerge dal testo della rogatoria e risulta comprovato dai medesimi documenti prodotti dalle ricorrenti, in particolare dai doc. 6 e 7 allegati al gravame, che attestano l'esistenza di legami contrattuali di una delle ricorrenti con la società oggetto dell'inchiesta estera, e di legami contrattuali dell'altra ricorrente con uno degli indagati.

E. 11

Si deve ammettere che la documentazione richiesta (ed acquisita) è perciò sicuramente in relazione oggettiva con l'inchiesta estera. È documentazione utile, anche se le operazioni finanziarie che attesta fossero (in tutto o in parte) già note all'autorità rogante: l'assistenza internazionale può avere quale scopo anche quella di acquisire prove di fatti già conosciuti.

E. 12

In considerazione dei limiti posti dall'assistenza internazionale alle autorità rogate, non spetta a questa Camera esaminare nel merito se gli interventi delle società ricorrenti ed i legami contrattuali che ne sono scaturiti siano o meno usuali dal punto di vista commerciale, partecipino (in qualche modo o meno) alle asserite violazioni di natura penale oggetto dell'inchiesta.

E. 13

Le ricorrenti censurano quale insufficiente l'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria. L'inchiesta riguarderebbe delle distrazioni di beni nella gestione societaria, mentre la documentazione richiesta riguarderebbe un'immissione di fondi nel patrimonio sociale. Gli articoli menzionati in rogatoria relativi al conseguimento fraudolento di finanziamenti pubblici non troverebbe riscontro nella descrizione dei fatti, che non indicherebbe quali raggiri ed artifici sarebbero stati utilizzati. I fatti dovrebbero essere qualificati come infrazione a carattere fiscale.

E. 14

Secondo la giurisprudenza, l'Autorità rogata deve attenersi all'esposizione dei fatti contenuta nella domanda, a meno che essa risulti manifestamente erronea, lacunosa o contraddittoria (DTF 118 Ib 111, consid. 5b, più volte riconfermata in seguito). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice del merito estero, non a quello svizzero a cui è chiesta l'assistenza (decisione TF 1A.23/2003 del 22.8.2003). L'Autorità richiedente non ha l'obbligo di provare la commissione di reato, ma soltanto quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere all'Autorità richiesta di distinguere un'inammissibile istanza volta alla ricerca indiscriminata di prove

(DTF 129 II 97; 122 II 367). L'Autorità estera non deve inoltre produrre i mezzi di prova sui quali fonda la richiesta, essendo sufficiente che ne renda verosimile l'esistenza (R. ZIMMERMANN, op. cit., n. 165 e 412; decisione TF 1A.23/2003 del 22.8.2003).

E. 15

Nel presente caso una semplice lettura della domanda di assistenza smentisce gli argomenti sollevati dalle ricorrenti. La distrazione dei fondi è riferita alle modalità di finanziamento dell'aumento di capitale della società oggetto dell'inchiesta, ritenuto che subito dopo escono importi equivalenti a quelli entrati per l'aumento. Come indicato chiaramente nella rogatoria " L'ipotesi investigativa è pertanto che la _____ (recte: _____) e per lei i suoi soci ed amministratori (...) abbiano fatto figurare artificiosamente non solo la realizzazione ed il pagamento dell'impianto ma anche l'aumento del capitale per potere ottenere il finanziamento pubblico di Euro 2'331'286 " (AI 1). Il passaggio chiarisce sia l'ipotesi di conseguimento fraudolento di finanziamenti pubblici, sia i raggiri e gli artifici ipotizzati. Esclude che la rogatoria abbia fini di carattere fiscale.

E. 16

Per questi motivi, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, richiamati gli articoli di legge applicabili, pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 250.--, per complessivi CHF 2'250.-- (duemiladuecentocinquanta), sono poste, in solido, a carico di RI 1, _____, e di RI 2, _____. 3. Rimedio di diritto Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 98, 98a OG, 5 PA). 4. Intimazione: terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.